

## **ALLEGATO 2 – Immobili adibiti ad abitazione e proprietà fondiaria di soggetti privati**

***Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione e alle proprietà fondiaria appartenenti a soggetti privati, causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.***

### **1. Ambito di applicazione e requisiti**

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 alle seguenti fattispecie:

- interventi urgenti a immediato sostegno alle famiglie, previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018;
- interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- interventi di sgombero e pulizia di proprietà fondiaria per la riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio, realizzati da soggetti privati, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del disegno di legge di variazione del bilancio di previsione 2019-2021 adottato dalla Giunta in data odierna. Come predisposto dal predetto articolo di legge il contributo è concesso con riferimento agli immobili collocati in centro abitato, come delimitato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, o in eventuali altre aree individuate con Ordinanza del Presidente della Provincia. L'attuazione di queste misure è subordinata all'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio provinciale.

1.2 - I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

### **2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa**

2.1 – Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a :

- *riparazioni e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;*
- *pertinenze, arredi e attrezzature principali delle abitazioni;*
- *operazioni di trasferimento, custodia di arredi e attrezzature, nonché sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione;*
- *attività di sgombero e di pulizia di proprietà fondiaria per la riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio.*

Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

- a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) arredi;
- c) attrezzature principali;
- d) lavori di sgombero e pulizia su particelle fondiaria

e suddivise secondo le modalità indicate nella domanda di contributo.

Relativamente al punto a) verranno considerati: le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e

cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali.

Relativamente al punto c) verranno considerate le seguenti attrezzature principali: lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, gas cucina, fresa da neve, taglia erba a motore, motosega.

Relativamente al punto d) verranno considerati gli interventi effettuati su particelle fondiarie di proprietà privata, appartenenti alle aree urbanizzate dei comuni interessati da colate di fango, smottamenti, depositi di detriti e schianti di piante.

2.2 - Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo redatto da tecnico abilitato, in forma di computo metrico estimativo e quadro economico dei costi, eventualmente corredati da fatture quietanzate per le spese di sgombero già effettuate.

L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 150.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

2.3 - Per le spese di cui ai punti b) e c) relative ad arredi ed attrezzature principali, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole tipologie di arredo vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- mobili cucina: euro 5500,00;
- mobili soggiorno: euro 4000,00;
- mobili bagno: euro 1000,00;
- mobili per ciascuna camera da letto: euro 3500,00;
- mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1000,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto c), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 6000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 150,00. Con riferimento alle singole attrezzature principali vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- lavatrice: euro 700,00;
- frigorifero: euro 900,00;
- congelatore: euro 600,00;
- lavastoviglie: euro 700,00;
- forno: euro 700,00;
- gas cucina: euro 500,00;
- fresa da neve: euro 900,00;
- tagliaerba a motore: euro 500,00;
- motosega: euro 500,00.

2.4 - Per i danni relativi al precedente punto d) il contributo è concesso sulla base di fatture quietanzate. L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso superare Euro 10.000,00.

2.5 - La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

### **3. Presentazione delle domande**

3.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

In caso di condominio è possibile la presentazione di un'unica domanda di contributo anche con delega all'amministratore.

3.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2017 e fino al 1 marzo 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore.

3.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato;
- per i richiedenti i contributi previsti dal secondo periodo dell'articolo 74, comma 3, della l.p. n. 9 del 2011, deve essere inoltre dichiarato l'indicatore della condizione Economica Familiare ICEF.

3.4 - In allegato alla domanda devono essere presentati:

per gli interventi di cui alla lettera a):

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate e il computo metrico consuntivo (immobili, pertinenze, impianti);

per gli interventi di cui alle lettere b) e c):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate;

per gli interventi di cui alla lettera d):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate.

#### **4. Istruttoria e concessione dei contributi**

4.1 - La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate costanti di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

L'importo di contributo da prendere a riferimento è quello spettante al netto della quota finanziata al 100%, così come definito al punto 5 primo punto elenco, che viene concessa ed erogata in un'unica soluzione.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande.

4.3 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 - Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 - Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

## **5. Misura dei contributi**

La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 75% della spesa ammessa.

con riferimento agli altri casi di cui all'articolo 74, comma 3, secondo capoverso (abitazioni non principali e altri immobili)

- 50% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato, secondo le disposizioni di cui al punto 6, non superiore a 0,45;
- 30% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 6 superiore a 0,45;

con riferimento agli arredi ed attrezzature principali di cui all'articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 75% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad abitazioni principali e pari al 50% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad altri immobili.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

Con riferimento ai lavori di sgombero e pulizia su particelle fondiarie, introdotti con la legge di variazione del bilancio provinciale

- 100% delle spese documentate con il limite di cui al punto 2.4.

La spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione.

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

## **6. Erogazione dei contributi**

I contributi vengono liquidati a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., previa verifiche sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonché sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La quota del contributo nel limite massimo di euro 5.000,00 per le tipologie e spese individuate dallo Stato con l'OCDPC n. 588/2018, sarà erogata entro 30 giorni dalla concessione, qualora in sede di domanda siano state presentate fatture quietanzate almeno pari alla somma spettante.

## **7. Modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF)**

7.1 - Ai fini dell'accesso al contributo si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi previsti dall'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 ("Disposizioni ICEF"), in vigore alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, con l'applicazione degli elementi variabili indicati ai commi successivi.

7.2 - Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione anagrafica, alla data dell'evento calamitoso, ed è così composto:

- il richiedente, che è il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela (soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiedeva altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento dell'evento calamitoso compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione ed i soggetti deceduti dopo l'evento calamitoso;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente;
- si considera, altresì, componente del nucleo il nuovo nato entro i termini della presentazione della dichiarazione ICEF.

7.3 - Per gli eventi calamitosi avvenuti entro il primo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente; per gli eventi calamitosi avvenuti nel secondo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

7.4 - Il patrimonio mobiliare è valutato al netto di una franchigia di Euro 40.000,00. Il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è valutato al netto di una franchigia di euro 20.000,00. Il reddito di riferimento è pari ad euro 50.500,00.

7.5 - Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare, è convertito in reddito equivalente, con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 5% per valori fino ad Euro 30.000,00;
- 20% per valori da Euro 30.001,00 ad Euro 90.000,00;
- 60% per valori superiori ad Euro 90.000,00.

7.6 - Ai fini della ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare da valutare, sono considerati al 100%.

Resta fermo per la determinazione dell'indicatore ICEF a valere dei redditi riferiti all'anno 2017 e successivi, quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 20.07.2018.

In ordine alle modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF) si stabilisce che è possibile utilizzare il modello di dichiarazione utilizzata dal settore "edilizia abitativa" per l'anno 2018.

## **8. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica**

8.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

## **9. Revoca del provvedimento di concessione del contributo**

9.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi punto 4.3);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.